

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

Articolo 1) - Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, una Società consortile a responsabilità limitata denominata **"DIGITAL RADIO GROUP"** società consortile a responsabilità limitata" - (in forma abbreviata "DIGITAL RADIO GROUP S.c.a.r.l.").

Articolo 2) - Sede

La società ha sede legale in **Guspini (SU)**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art 111-Ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

È altresì istituita una sede amministrativa in Comune di Legnano. L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere altrove, uffici, filiali, sedi secondarie, in tutto il territorio nazionale ed estero.

Articolo 3) - Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

In ogni caso la Società durerà sino a quando saranno risolti eventuali rapporti in contenzioso, nonché a seguito del regolare adempimento degli obblighi assunti da parte di ogni socio.

Articolo 4) - Oggetto

La Società ha finalità consortili e non lucrative ed ha per oggetto la funzione di operatore di rete per la realizzazione e la gestione del servizio multimedia in tecnica numerica DAB (standard Eureka147), in ambito locale, nell'ambito delle Regioni, Province ed aree metropolitane dello Stato Italiano, ai sensi e per gli effetti della legge 249/97 e successive disposizioni di legge e regolamentari tra le quali: L.66/01; D. Lgs. 259/02; L. 112/04; Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al D. Lgs. 177/05; delibere AGCOM 435/01/CONS; 149/05/CONS; 669/09/CONS, nonché disposizioni successive, complementari ed integrative.

Nell'ambito dell'attività caratterizzata dall'oggetto prevalente di cui sopra, potrà inoltre:

- stipulare contratti con i singoli soci o con terzi per la realizzazione e la gestione della struttura di rete degli impianti allo scopo di veicolare i programmi in tecnica numerica dei Soci e dei soggetti legittimamente operanti;
- richiedere licenze, autorizzazioni, concessioni, e titoli abilitativi in genere alle competenti Autorità di governo ed amministrative nazionali, territoriali e locali e non, quando queste siano necessarie, per la diffusione dei programmi in tecnica numerica DAB, DAB+, DMB, VR e in qualsiasi altra tecnica messa a disposizione dallo sviluppo della tecnologia anche in connessione con altri media;
- partecipare a riunioni, commissioni, gruppi di lavoro e simili iniziative indette da tutti gli Organismi istituzionali di

governo ed amministrativi;

- aderire, iscriversi, associarsi e stipulare convenzioni con sindacati, associazioni di categoria ed altre associazioni, enti, società ed altri consorzi e/o società consortili che abbiano attinenza con gli scopi e/o gli obiettivi della Società.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e per ogni iniziativa connessa all'attività sociale la Società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari attingendo anche alle agevolazioni, contributi ed erogazioni previste dalle leggi ordinarie e speciali che saranno ritenute, dall'Organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e promuovere e favorire tutti quei servizi ritenuti utili e necessari per il raggiungimento degli obiettivi consortili e degli interessi economici e sociali delle imprese socie.

Potrà, inoltre, compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedendo fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE

Articolo 5) – Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 17.800 (diciassettemilaottocento) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, secondo periodo, della deliberazione n.664/09/CONS in data 26 novembre 2009 della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la suddivisione delle quote deve essere paritetica e deve rispettare il principio di non discriminazione con riferimento ad ogni singola emittente, di cui i soci sono titolari, che sia concessionaria per la radiodiffusione sonora in ambito locale di cui all'art. 3, comma 12 della stessa deliberazione n.664/09/CONS e che abbia ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitori di contenuti radiofonici digitali in ambito locale.

L'Organo Amministrativo può deliberare il versamento da parte dei soci di contributi in denaro a norma dell'art. 2615-ter del Codice Civile.

Articolo 6) – Contributo dei soci

La società potrà richiedere ai soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo Amministrativo, con deliberazione adottata con le maggioranze previste nel successivo articolo 18.

Articolo 7) – Obblighi dei soci

I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale, del contributo annuale se deliberato e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Articolo 8) – Trasferimento delle quote

In relazione all'art. 12, comma 4 della deliberazione n. 664/09/CONS in data 26 novembre 2009 della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede l'obbligo di partecipazioni paritetiche alla società consortile, nonché il rispetto del principio di non discriminazione, le quote sociali non sono trasferibili tra i soci.

Le quote sociali sono, invece, trasferibili, previa delibera dell'Assemblea dei soci, a favore di soggetti concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale di cui all'art. 3, comma 12 della citata delibera n. 664/09/CONS, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di contenuti radiofonici in tecnica digitale in ambito locale.

Articolo 9) – Aumento e riduzione del capitale sociale

Salvo che nell'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c. (Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), la decisione dell'aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti avviene, in relazione alle previsioni di cui all'art. 12, comma 4 della deliberazione n.664/09/CONS in data 26 novembre 2009 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con esclusione del diritto di opzione, disponendo l'offerta di tutte le quote di nuova emissione a terzi.

Articolo 10) – Nuovi soci

La società è aperta alla partecipazione di nuovi soci imprese concessionarie per la radiodiffusione sonora in ambito locale di cui all'art. 3, comma 12 della deliberazione n.664/09/CONS in data 26 novembre 2009 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitori di contenuti radiofonici in tecnica digitale in ambito locale.

Articolo 11) – Ammissione di nuovi soci

I soggetti che intendano diventare soci devono avanzare domanda rivolta all'Organo Amministrativo della società che, completata l'istruttoria, la sottopone all'Assemblea dei soci.

La domanda dovrà contenere:

- . l'indicazione della denominazione sociale o ragione sociale del richiedente della relativa sede e del relativo indirizzo;
- . la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello statuto della società e delle delibere assembleari già adottate;
- . la sottoscrizione da parte del legale rappresentante del richiedente.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante che il soggetto richiedente sia impresa concessionaria per la radiodiffusione sonora in ambito locale di cui all'art. 3, comma 12 della deliberazione n. 664/09/CONS e in

data 26 novembre 2009 della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di contenuti radiofonici in tecnica digitale in ambito locale.

La società potrà inoltre richiedere ogni altro elemento utile a valutare la domanda. Nel caso di ammissione attraverso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 7, il richiedente è tenuto al versamento della partecipazione entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione della domanda di ammissione. Nel caso in cui l'ammissione avvenga attraverso il trasferimento di quote, così come previsto dall'articolo 8, invece che con aumento di capitale sociale, si seguirà la medesima procedura.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Articolo 12) – Organi della società

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo che potrà essere un Amministratore Unico ovvero un Consiglio di Amministrazione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci che lo nomina;
- il Sindaco, se nominato;

TITOLO IV: DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13) – Intervento dei Soci in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti come tali nel registro imprese. Essi potranno farsi rappresentare nell'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 2479-bis cod. civ.

Articolo 14) – Luogo convocazione Assemblea

L'assemblea può essere tenuta anche fuori della sede sociale, nel territorio nazionale italiano.

Articolo 15) – Convocazione Assemblea

L'Assemblea è convocata, in qualunque luogo della Repubblica Italiana, dall'Organo Amministrativo, con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno, nonché del giorno, ora e luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Articolo 16) – Assemblea

L'Assemblea è comunque validamente costituita in mancanza delle formalità di convocazione quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione gli amministratori ed il Sindaco se nominato; tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di questo, da altra persona designata dall'assemblea.

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da soggetto, anche non socio, con delega che deve essere conservata negli atti della società.

Le deleghe per partecipare all'assemblea devono essere scritte, sottoscritte con firma autografa e possono essere conferite a chiunque, senza alcun limite né quantitativo né soggettivo.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con indicazioni di eventuali facoltà e limiti.

Le assemblee dei soci possono tenersi per audio-conferenza o per video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno.

In tali casi, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 17) – Decisioni in forma non assembleare

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare o consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci debbono essere prese obbligatoriamente in forma assembleare nei casi previsti dal presente statuto, ovvero, qualora lo ritenga l'Organo Amministrativo, ovvero nei casi previsti dai n. 4 e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis c.c. oppure quando lo richieda un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto deve in ogni caso assicurare a tutti gli aventi diritto (amministratori, sindaco se nominato e tutti i soci) adeguata informazione.

La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione, scritta su qualsiasi supporto, che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto.

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno otto giorni dalla data di ricevimento, salvo che la proposta indichi un diverso termine, per trasmettere, presso la sede legale della società, la risposta, che deve essere espressa in forma scritta su qualsiasi supporto, anche in calce al documento ricevuto, con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

La risposta deve contenere l'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea raccogliere le consultazioni

ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni pertinenti all'argomento oggetto della consultazione, su richiesta degli stessi soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede legale della società pervenga il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta su qualsiasi supporto e con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale da tanti soci che rappresentino la maggioranza richiesta.

Dal documento dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. Spetta al Presidente dell'Assemblea, raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata, su richiesta degli stessi soci.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo di comunicazione che consente un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la posta elettronica certificata.

In quest'ultimo caso le trasmissioni dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci.

Il procedimento decisionale deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione, comunque non superiore ai 30 (trenta) giorni. Le decisioni dei soci si reputano validamente adottate qualora nel termine prescritto pervengano alla società le dichiarazioni di voto favorevole di almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.

Articolo 17 bis) Assemblea

L'Assemblea straordinaria decide sulle materie previste dai n. 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis c.c..

L'Assemblea ordinaria decide su tutte le altre materie di competenza assembleare.

L'Assemblea può riunirsi sia in prima che in seconda convocazione. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Articolo 18) – Assemblea Ordinaria – determinazione del quorum

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione, è

validamente costituita qualunque sia il numero dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Articolo 19) – Assemblea Straordinaria – determinazione del quorum

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Articolo 20) – Verbali Assemblea

I verbali dell'Assemblea sono stesi su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, o in sua mancanza da persona designata dall'Assemblea, qualora non siano redatti da Notaio.

TITOLO V: AMMINISTRAZIONE

Articolo 21) – Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci che nomina l'Organo Amministrativo.

Gli amministratori possono anche essere non soci, durano in carica a tempo indeterminato, salvo che l'Assemblea che li nomina non stabilisca un termine e sono rieleggibili.

La legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea. Nel caso la società sia amministrata da un Amministratore Unico, questi avrà solo i poteri di ordinaria amministrazione, mentre i poteri di straordinaria amministrazione sono demandati all'Assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori generali e speciali, per il compimento di particolari atti e categorie di atti, nonché nominare responsabili tecnici e responsabili sviluppo tecnologico, determinandone le mansioni ed i poteri.

L'Organo Amministrativo può presentare istanze amministrative finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi per lo svolgimento dell'attività della società.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, i soci stabiliscono il numero dei relativi componenti, nominano il Presidente e l'eventuale Amministratore Delegato e determinano i poteri del Consiglio e di questi ultimi.

In caso di nomina di un Amministratore Delegato, spetta anche a quest'ultimo la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che

ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o anche da uno solo dei consiglieri d'amministrazione.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante posta elettronica il cui indirizzo ciascun amministratore deve comunicare al momento dell'incarico, mantenendolo attivo come per Legge.

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno un giorno. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante audio-conferenza o video-conferenza, purché sussistano le garanzie previste in materia di Assemblea. Il Consiglio è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le decisioni del consiglio d'amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità, prevale la decisione del Presidente. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun componente (compresi i sindaci/il revisore, se nominati) il diritto ad una adeguata informazione, oltre al diritto di partecipare alla decisione e di esprimere la propria volontà. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo da cui deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio, ovvero nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La risposta di ciascun amministratore deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta equivale a voto favorevole. La decisione si considera assunta nel momento in cui è pervenuta l'ultima dichiarazione necessaria per raggiungere la maggioranza richiesta. Tutti i documenti trasmessi relativi alla formazione della decisione del Consiglio, devono essere conservati dalla società. Le decisioni adottate con i relativi consensi devono essere trascritte e sottoscritte senza indugio nel relativo libro.

Articolo 22) – Rimborsi

All'Amministratore Unico, ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

TITOLO VI: SINDACO

Articolo 23) – Nomina – Composizione

L'Assemblea può nominare un Sindaco con funzioni anche di controllo contabile determinando il periodo di durata di tale carica e stabilendo il relativo compenso.

Il Sindaco deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito ai sensi di legge.

TITOLO VII: BILANCIO ED UTILI**Articolo 24) – Esercizi sociali**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvederà alla compilazione ed al deposito del bilancio e di quanto altro prescritto secondo le norme di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro un maggior termine comunque non superiore a centottanta (180) giorni.

Articolo 25) – Divieto di distribuzione di utili

Fermo restando che la società, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che essa non abbia raggiunto il limite di legge;
- la restante parte potrà essere destinata a riserva straordinaria;
- gli utili netti, dopo il prelievo della riserva legale, potranno essere accantonati in apposito fondo previsto dall'art. 7 della legge 21 maggio 1981, n. 240.

E' comunque preclusa la distribuzione degli utili ai soci.

TITOLO VIII: RECESSO E ESCLUSIONE**Articolo 26) – Recesso**

Il socio può recedere liberamente dalla società con un preavviso di almeno sei mesi. Il socio che intenda esercitare il recesso deve darne avviso alla società con lettera raccomandata AR o PEC. Il socio è tenuto a portare a termine gli impegni assunti con la società fino a quando il recesso diviene efficace.

Articolo 27) – Esclusione

Il provvedimento di esclusione da socio è deliberato, su proposta dell'Organo Amministrativo, dall'Assemblea, con la presenza ed il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale, per gravi violazioni degli obblighi dei soci ed in ogni altro caso in cui la condotta del socio sia in contrasto con gli scopi sociali ed incompatibile con essi nonché nel caso in cui il socio deliberi la liquidazione ovvero sia sottoposto a liquidazione giudiziale o ad una procedura concorsuale.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto.

L'esclusione assume efficacia dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'interessato.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale.

Articolo 28) – Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 26 e 27, al socio receduto o escluso spetta solo il rimborso del capitale sociale di sua pertinenza, escluse le riserve e gli altri fondi accantonati. Tale rimborso avviene mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni ovvero da parte di un terzo in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 concordemente individuato dai soci.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza, nella sola ipotesi del recesso, riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

Qualora non risulti comunque possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma primo, n. 5 c.c..

TITOLO IX: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29) – Modalità della liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, spetta all'Assemblea dei soci di deliberare le modalità della liquidazione e di nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 30) – Clausola compromissoria

Le controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari e delle decisioni in forma non assembleare, promosse da e contro i soci, da e contro la società, da o contro l'Organo Amministrativo, da o contro il sindaco, se nominato, saranno risolte da un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società, tra gli avvocati iscritti al relativo ordine professionale da oltre quindici anni.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Articolo 31) – Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di società, con particolare riferimento a quelle concernenti la società a responsabilità limitata, integrate, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulle società consortili.
